



COMUNE DI FABBRICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza pubblica di prima convocazione-seduta di consiglio

Oggetto: I.U.C.: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - ANNO 2016.

L'anno 2016, addì 30 del mese di Aprile alle ore 09:30 in FABBRICO, in seguito a regolari inviti si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE presso la sala delle adunanze.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenze
1	TERZI MAURIZIO	Sindaco	S
2	PRETI CHIARA	Consigliere	S
3	VEZZANI LORENZO	Consigliere	S
4	MESSORI CLAUDIO	Consigliere	S
5	MAGNANI EMANUELA	Consigliere	S
6	MASSARI ANNALISA	Consigliere	S
7	REGGIANI ALICE	Consigliere	S
8	ADRAGNA DARIO	Consigliere	S
9	PAVARINI ROBERTO	Consigliere	S
10	PEDRAZZINI GIOVANNI	Consigliere	N
11	ALBERICI CLAUDIO	Consigliere	N
12	CIFARELLI BARTOLOMEO	Consigliere	N
13	MENOTTI MARILENA	Consigliere	N
	TOTALE PRESENTI		9
	TOTALE ASSENTI		4

Assessori esterni			
1	DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO	Vice sindaco	
2	CATELLANI MARIA GRAZIA	Assessore	
3	SCARDOVELLI PATRIZIA	Assessore	
4	VIONI DARIO	Assessore	

Assiste alla seduta il SEGRETARIO del Comune Dott. PASQUALE SCHIANO.

Il Sig. TERZI MAURIZIO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri VEZZANI LORENZO - MAGNANI EMANUELA -, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

I.U.C. - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del C.C. si dà atto che il Sindaco propone un'unica presentazione per quanto riguarda i punti 3, 4 e 5 all'o.d.g. e successive votazioni separate, poiché tutte deliberazioni propedeutiche all'approvazione del bilancio di previsione 2016.

L'intervento del Sindaco e le dichiarazioni dei Consiglieri sono integralmente registrati in formato digitale su file inserito in archivio informatico, numerato progressivamente con il n. 3-parte2/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso d'immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore d'immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO che il Ministro dell'Interno, con decreto del 01/03/2016, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali 2016-2018, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, al 30 aprile 2016;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione, entro il suddetto termine, delle aliquote applicabili per l'anno 2016 relativamente ai tributi comunali IMU e TASI, dando atto che, per quanto riguarda le tariffe TARI, non essendo ancora disponibile il Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani relativo al 2016, esse potranno essere aggiornate successivamente entro il termine del 31 luglio previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193, comma 3 TUEL), al fine di ottemperare all'obbligo di integrale copertura dei costi del servizio;

VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - Legge di stabilità 2016, che ha introdotto diverse modifiche alla disciplina IUC, in particolare per quanto riguarda IMU e TASI, con conseguente necessità di uniformare i rispettivi regolamenti alle nuove disposizioni normative e di meglio specificare l'ambito di applicazione delle aliquote stabilite dal comune;

DATO ATTO che la disciplina per l'applicazione dei tributi è attribuita al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97;

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni consiliari:

- n. 2 del 20/03/2012, con la quale si provvedeva all'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), successivamente modificato con delibera C.C. n. 30 del 25/09/2012;
- n. 32 del 17/07/2014, con la quale è stato approvato il regolamento comunale che disciplina l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- n. 23 del 23/07/2015 ad oggetto: "Imposta municipale propria (IUC/IMU) – Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2015";
- n. 24 del 23/07/2015 ad oggetto: "Tributo per i servizi indivisibili (IUC/TASI) – Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2015";

RICHIAMATE, relativamente all'**imposta municipale propria (IMU)**, le seguenti disposizioni normative succedutesi nel tempo:

- artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", istitutivo dell'Imposta Municipale Propria;
- art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, avente ad oggetto "Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote, di riduzioni e detrazioni d'imposta e successive modificazioni ed integrazioni;
- art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito in Legge n. 44 del 26/04/2012;
- art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24/12/2012;
- modifiche introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013, in particolare con l'art. 1, commi dal 707 al 721;
- art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014, convertito nella Legge n. 80/2014;
- D.L. n. 16 del 18 febbraio 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 2 maggio 2014;
- modifiche introdotte dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016);

CONSIDERATO che, sulla base del quadro normativo di riferimento sopra delineato, la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), per l'anno 2016 prevede:

a) la NON applicabilità:

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con esclusione di quelli rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9, compresi quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari anche se studenti universitari, anche in deroga al requisito richiesto della residenza anagrafica;
- per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD);
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs.

n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

b) l'applicabilità:

- per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. La base imponibile è ridotta del 50% a condizione che il contratto (anche verbale) sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille da destinare allo Stato;

RICHIAMATE, relativamente al **tributo sui sevizi indivisibili (TASI)**, le seguenti disposizioni normative succedutesi nel tempo:

- art. 1, in particolare commi 639, 640, 669 e successivi, della Legge n.147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato TASI;
- l'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014, convertito nella Legge n. 80/2014;
- art. 1, comma 679, della Legge 190 del 23/12/2014;
- modifiche introdotte dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016);

CONSIDERATO che, sulla base del quadro normativo di riferimento sopra delineato, la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), per l'anno 2016 prevede:

- che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- che il comune, con la medesima deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento con possibilità per i comuni di modificare la suddetta aliquota in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento;
- a partire dall'anno 2016 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

PRESO ATTO che per l'anno 2016 non è possibile aumentare la misura delle aliquote dei tributi comunali rispetto a quella prevista per l'anno 2015, così come stabilito dal comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica; la sospensione non si applica alla TARI e non agisce sulle entrate per servizi che prevedono tariffe;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis del D.L. 6-12-2011 n. 201, come da ultimo modificato dall'[art. 1, comma 10, lett. e\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), che testualmente recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'[articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

ESAMINATA la proposta dell'Amministrazione Comunale, elaborata sulla base delle nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208 del 28/12/2015, concernente la determinazione delle aliquote e detrazioni IMU da applicare per l'anno 2016 ai fini del calcolo dell'imposta, e la relativa disciplina regolamentare, come da prospetto allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato "A");

ESAMINATA altresì la proposta dell'Amministrazione Comunale, anch'essa elaborata sulla base delle nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità per l'anno 2016 sopra richiamata, concernente la determinazione delle aliquote e detrazioni TASI da applicare per l'anno 2016 ai fini del calcolo del tributo, e la relativa disciplina regolamentare, come da prospetto allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato "B");

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 64 del 24.10.2000, esecutivo ai sensi di Legge;

PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Contabile – Amministrativo Dott.ssa Mariagrazia Ceddia in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Contabile – Amministrativo Dott.ssa Mariagrazia Ceddia in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sulla proposta di modifica ai regolamenti comunali per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai 9 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare per l'annualità 2016 le aliquote e la disciplina regolamentare dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come da prospetto riepilogativo allegato "A" e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) come da prospetto riepilogativo allegato "B", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 3) Di dare atto che le suddette aliquote, detrazioni e discipline regolamentari decorrono dal 1° gennaio 2016;
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 13, comma 13-bis del D.L. 6-12-2011 n. 201, come da ultimo modificato dall'[art. 1, comma 10, lett. e\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#).

Successivamente il Consiglio Comunale, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai 9 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

ALIQUOTE E REGOLAMENTO IMU ANNO 2016

<p><u>0,55 per cento</u></p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.</p> <p>Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><u>ESENZIONI</u></p>	<p>ABITAZIONI PRINCIPALI</p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>ANZIANI E DISABILI</p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <u>già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza</u>, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso.</p> <p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>

<p><u>ESENZIONI</u></p>	<p>FORZE DI POLIZIA E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse, le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari.</p> <p>ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p>
<p><u>0,76 per cento</u></p>	<p>FABBRICATO ABITATIVO CONCESSO IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO O CONCERTATO</p> <p>Si applica all'immobile, comprese le relative pertinenze, concesso in locazione a canone concordato, di cui alla legge n. 431 del 09/12/1998 o concertato, a condizione che il locatario vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente.</p> <p><u>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, compilando e consegnando apposito modulo entro il 31 dicembre 2016.</u></p> <p>Ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015, art. 1, comma 53) l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%</p>
<p><u>ESENTI</u></p>	<p>I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</p> <p>TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA</p> <p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purché non siano, in ogni caso locati.</p> <p>Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.</p>

<p><u>0,96 per cento</u></p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le unità abitative da A/1 ad A/9 locate con regolare contratto registrato a canone libero.</p> <p>Uffici e studi privati A/10</p> <p>Immobili di categoria B</p> <p>Immobili di categoria C</p> <p>Immobili di categoria D</p> <p>Terreni Agricoli, non rientranti tra quelli aventi le caratteristiche per essere esenti, come sopra specificato.</p> <p>Aree Edificabili</p>
<p><u>1,06 per cento</u></p>	<p>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</p> <p>Si applica alle tipologie abitative da A/1 ad A/9 non locate, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.</p>
<p><u>0,76 per cento</u></p>	<p>ALIQUOTA PER IMMOBILE CONCESSO A PARENTE DI 1° GRADO</p> <p>Si applica all'immobile di tipologia abitativa da A/1 ad A/9, comprese le relative pertinenze, concesso in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitore/figlio) a condizione che l'utilizzatore vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente.</p> <p><u>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, compilando e consegnando apposito modulo entro il 31 dicembre 2016.</u></p> <p>Ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015, art. 1, comma 10 lettera b), la base imponibile è ridotta al 50% nei contratti di comodato qualora siano contemporaneamente presenti le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'immobile in comodato NON deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ➤ l'immobile deve essere concesso in comodato a parenti di 1° grado (genitore/figlio) a condizione che il parente vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente; ➤ il contratto di comodato deve essere registrato; ➤ il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova

	<p>l'immobile concesso in comodato;</p> <p>➤ il proprietario non deve possedere altre unità abitative in Italia (oltre a quella concessa in comodato), <u>ad accezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale</u>, purché si trovi nello stesso Comune dell'immobile concesso in comodato e non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;</p> <p>La riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato.</p> <p><u>Per beneficiare della riduzione al 50% prevista dalla L. n.208/2015, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IMU entro i termini di legge.</u></p>
<p><u>0,55 per cento</u></p>	<p>ALIQUTA AGEVOLATA – FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>Si applica agli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p> <p>A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>

DISPOSIZIONI REGOLAMETARI IMU

AREE FABBRICABILI

La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera di Giunta Comunale determina periodicamente, per i diversi Ambiti Territoriali, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune distinte a seconda della potenzialità edificatoria e delle destinazioni d'uso ammesse dagli strumenti urbanistici comunali.

Tale valorizzazione terrà altresì conto dello stato di urbanizzazione dei terreni distinguendo, per le urbanizzazioni in corso, i periodi antecedenti e successivi al collaudo delle opere.

Resta ferma l'attività di controllo e accertamento dell'Ente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

1. La base imponibile è ridotta del 50% (per cento) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente o simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3 lettere a) e b), D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3 lettere c) e d). D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380), ed ai sensi del vigente regolamento comunale. L'immobile non deve essere utilizzato, anche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

3. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, allegando idonea documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale dell'Ufficio Tecnico provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.
4. La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
6. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza fiscale e non comporta la decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.
7. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.
8. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente regolamento, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.
9. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico - edilizie.

ALLEGATO B

ALIQUEUTE E REGOLAMENTO TASI ANNO 2016

<u>0,1 per cento</u>	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u> di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla L. n.21 4/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
<u>0,25 per cento</u>	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
	<u>NON SONO SOGGETTE A TASI TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE</u>

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI TASI

Art. 1 - La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 comma 2 del decreto legge 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solito all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'articolo 1 comma 671 L.147/2013 nel caso di pluralità di possessori, il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.

Art. 3 - La Tasi è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile nella misura, rispettivamente del 90% e del 10%, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal possessore che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la Tasi versata dal solo possessore nella misura predetta (90%).

Art. 4 - Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno e il 16 dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno.

Art. 5 - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17.

Art. 6 - Il Comune s'impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire e aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso.

Art. 7 - Il tributo Tasi è calcolato facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
TERZI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PASQUALE SCHIANO

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (ART. 134 COMMA 4 D.LGS. 267/2000)

La presente deliberazione: è stata resa non è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 30 aprile 2016, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PASQUALE SCHIANO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ARTT. 124 D.LGS. 267/2000)

- Copia della presente deliberazione viene :

Pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 da oggi

_____ per 15 giorni consecutivi

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PASQUALE SCHIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 COMMA 3 D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il _____ per decorrenza dei dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione non avendo ricevuto richieste scritte e motivate con l'indicazione di norme violate, ai sensi degli artt. 127 e 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PASQUALE SCHIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE